

**REGOLAMENTO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI ACCESSO
E AGLI ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO
PRESSO IL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI PIACENZA
APPROVATO IL 7 NOVEMBRE 2016**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

Visto il D.P.R. 12 aprile 2006 n.184 recante *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*.

Visto il R.D. 10 settembre 1914 n.1326 recante *Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili*.

Vista la L.16 febbraio 1913 n. 89 recante *Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*, successive modifiche e integrazioni.

Ritenuta la necessità per il Consiglio notarile distrettuale di Piacenza, di seguito CND, di recepire ed applicare i principi normativi in materia di accesso agli atti adottati o stabilmente detenuti.

Nella riunione del 7 novembre 2016 il Consiglio notarile distrettuale ha approvato il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il Consiglio notarile distrettuale assicura il pieno esercizio del diritto di accesso, le cui modalità restano disciplinate dal presente regolamento, emanato in conformità alle disposizioni contenute nel capo V della legge n. 241/1990 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006.

2. Il diritto di accesso si esercita sugli atti che il Consiglio notarile distrettuale ha adottato o che, pur non avendo adottato, detiene stabilmente, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o sottratti all'accesso, indicati nel successivo art. 15. Il Consiglio notarile distrettuale non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso per evadere le richieste di accesso, riguardando l'accesso solo atti già esistenti.

3. Per "documento amministrativo" s'intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241/1990, "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

